



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DE LUCA, ZANDA, DI NARDO, RUSSO, ANDRIA,  
ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, INCOSTANTE e MUSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2010**

Norme per il superamento della gestione emergenziale e per  
il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché interventi  
in materia ambientale nella regione Campania

ONOREVOLI SENATORI. - Come comprovato dalle vicende delle ultime settimane, le condizioni di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania versano in uno stato di perdurante e drammatica gravità. I proclami di fuoriuscita dall'emergenza, che hanno accompagnato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si sono dimostrati del tutto artificiali e propagandistici.

Il rientro nella gestione ordinaria del ciclo di gestione dei rifiuti, promesso dal Governo, non solo non è stato garantito, ma resta differito a tempi futuri ed imprecisabili, per la mancata soluzione dei nodi strutturali del problema.

Le scelte strategiche per garantire il funzionamento ordinario del ciclo (misure a sostegno della raccolta differenziata, termovalorizzatori, impianti di compostaggio) sono state abbandonate a se stesse.

Si è rivelata sbagliata, come ampiamente previsto, la scelta di esautorare totalmente i comuni, attribuendo ad improvvisate società provinciali la responsabilità di gestire tutte le fasi del ciclo.

Sono state tradite le promesse di fondi e d'interventi di compensazione ambientali e in favore dei territori interessati dalla localizzazione dei siti di smaltimento durante la fase emergenziale.

Nel frattempo sui comuni continuano a gravare le trattenute sui trasferimenti erariali per debiti inerenti la gestione dell'emergenza, unilateralmente accertati dallo Stato, in totale assenza di trasparente contraddittorio con gli enti locali interessati.

Ne è scaturito un quadro normativo statale che sottopone la Campania ad un persistente commissariamento surrettizio, dando luogo

ad un immotivato regime differenziato nei confronti di tutte le altre regioni, dove continua a non trovare applicazione la normativa statale dettata dal cosiddetto codice dell'ambiente ovvero dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tale contesto il *trend* di crescita della raccolta differenziata rimane piuttosto lento e presenta un quadro alquanto diversificato fra le diverse province della regione: Salerno (41,42 per cento); Avellino (36,50 per cento); Benevento (26,59 per cento); Napoli (18,04 per cento); Caserta (12,41 per cento).

A fronte di questi dati spiccano gli esiti del tutto insoddisfacenti della capacità di smaltimento del termovalorizzatore di Acerra, ben al di sotto delle potenzialità operative previste a pieno regime in misura di 600.000 tonnellate/anno e che non solo non sono mai state rispettate, ma appaiono incompatibili con criticità strutturali e tecnologiche dell'impianto.

Altrettanto critica è la situazione delle discariche oggi attive (Savignano - Avellino, Sant'Arcangelo Trimonte - Benevento, San Tammaro - Caserta, Chiaiano - Napoli, Terzigno-Cava Sari - Napoli).

Sulla base dei dati forniti in data 9 novembre 2010 dal Governo su richiesta dei parlamentari del partito democratico, la restante capacità ricettiva delle discariche attive ammonta a 1.475.000 tonnellate, a fronte di un conferimento giornaliero pari a 3.700 tonnellate.

Ne consegue una residua autonomia, ove calcolata in modo unitario su base regionale, pari a circa un anno. Ove si consideri, invece, il dato differenziato per le singole province, emerge una situazione ancor più critica.

In particolare, con riferimento alla provincia di Napoli (ove insiste la maggioranza della popolazione dell'intera Campania) le discariche attive di Terzigno-Sari e Chiaiano presentano una residua capacità ricettiva di 545.218 tonnellate che, a fronte di un conferimento giornaliero di 2.450 tonnellate, sarà totalmente esaurita in un tempo non superiore a sette mesi. In presenza di ulteriori criticità che dovessero intervenire (perduranti disfunzioni del termovalorizzatore di Acerra e modifiche alle previsioni di utilizzo della discarica di Terzigno-Cava Sari, in esito agli accertamenti in corso sugli effetti del percolato sulla falda acquifera) tale termine potrebbe risultare ancor più ravvicinato.

Considerati i tempi occorrenti per la realizzazione dei nuovi termovalorizzatori di Napoli e Salerno e per raggiungere adeguati livelli di raccolta differenziata, è facile concludere che fra qualche mese la Campania tornerà in totale emergenza rifiuti, ancor più grave di quella già conosciuta, con la concreta prospettiva di restarci per almeno altri tre anni!

Il presente disegno di legge, pertanto, è diretto a disciplinare, con il capo I, il necessario riassetto ordinamentale delle competenze, nonché misure volte ad evitare il precipitare in una nuova emergenza, per la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati.

Il capo II reca norme per il ripiano delle posizioni debitorie degli enti locali conseguenti alla gestione emergenziale, nonché norme volte a garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i consorzi di bacino ed organismi loro aventi causa, fatte salve le prerogative di contrattazione sindacale in ordine agli effetti dell'adesione dei lavoratori alle procedure previste.

Infine, di specifico rilievo e novità le previsioni di cui al capo III volte a perseguire un'efficace collaborazione e scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

\* \* \*

L'articolo 1 del disegno di legge precisa le finalità della legge, con riferimento al definitivo superamento della gestione emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e al ripristino delle condizioni per la piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

L'articolo 2 reca norme per disciplinare le competenze dei comuni, singoli o associati, nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, in raccordo con le recenti modifiche della legislazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 68, della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, che ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 10 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.

L'articolo 3 del disegno di legge definisce un programma triennale per l'incremento della raccolta differenziata (40 per cento nel 2011, 50 per cento nel 2012, 60 per cento nel 2013), con la previsione di strumenti cogenti e misure finanziarie di sostegno per i comuni.

L'articolo 4 disciplina la realizzazione e gestione delle dotazioni impiantistiche industriali (termovalorizzatori, impianti di tritovagliatura, impianti di compostaggio) a partire dalla confermata responsabilità in capo ai comuni di Napoli e Salerno delle funzioni di soggetti attuatori degli impianti.

L'articolo 5 definisce i criteri per raggiungere l'equilibrio regionale di gestione del ciclo, in coerenza con le norme europee e nazionali vigenti.

L'articolo 6 reca norme per la pronta individuazione delle discariche occorrenti sia a regime, che per fronteggiare l'emergenza nella fase transitoria fino al raggiungimento dell'equilibrio regionale di gestione del ciclo.

L'articolo 7 disciplina l'attuazione degli interventi di compensazione ambientale, rendendo effettivamente utilizzabili le risorse

già promesse dal Governo e dalla regione, ma mai assegnate allo scopo.

L'articolo 8 reca norme per la bonifica dei siti inquinati durante la fase emergenziale pregressa, mediante l'individuazione degli interventi prioritari a tutela della salute delle popolazioni, a partire dalla rimozione ed avvio a smaltimento delle ecoballe stoccate negli anni scorsi in ambito regionale (segnatamente area Napoli nord e Caserta).

L'articolo 9 prevede la conferma in capo ai comuni delle competenze in materia tariffaria, con misure volte a contrastare l'evasione.

L'articolo 10 regola le procedure di accertamento trasparente ed in contraddittorio con i comuni delle somme di cui essi sono debitori in ragione degli interventi garantiti dagli organi commissariali nella fase emergenziale, nonché modalità di recupero delle somme accertate mediante rateizzazione pluriennale.

L'articolo 11 regola le posizioni creditorie dei consorzi di bacino, istituiti ai sensi della

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, nei confronti dei comuni per servizi connessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.

L'articolo 12 reca norme per garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i consorzi di bacino, ovvero organismi loro aventi causa.

L'articolo 13 dispone la collaborazione e lo scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

L'articolo 14 disciplina strumenti ispettivi in funzione di presidio della salute della popolazione residente, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto allo smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti provenienti anche da altre regioni.

L'articolo 15 regola gli effetti abrogatori delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## CAPO I

## FINALITÀ

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata al superamento della gestione emergenziale e al ripristino delle condizioni per la gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, nonché all'adozione di interventi in materia ambientale volti alla piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina:

*a)* le funzioni e le competenze spettanti agli enti locali per il funzionamento a regime ordinario del ciclo di gestione dei rifiuti, in conformità ai principi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*b)* le misure urgenti per garantire l'effettivo superamento della gestione emergenziale e l'attuazione di idonei interventi di compensazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati;

*c)* le modalità di ripianamento delle situazioni debitorie degli enti locali derivanti dalla gestione emergenziale e le misure di continuità occupazionale;

d) le misure in materia di attività ispettive e di inchiesta finalizzate alla lotta contro lo smaltimento e i traffici illegali di rifiuti.

## CAPO II

### RIASSETTO DELLE COMPETENZE E INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE

#### Art. 2.

*(Competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani)*

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2.

#### Art. 3.

*(Competenze ed azioni di regione e comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani)*

1. La regione Campania, in sede di adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato «piano regionale», ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, definisce le azioni coerenti con gli obiettivi di recupero, di riutilizzo e di riciclaggio previsti dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. Fermo restando l'obiettivo a regime di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 205, comma 1,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano regionale prevede, quale obiettivo strategico intermedio, l'incremento della raccolta differenziata, nel triennio 2011-2013, almeno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011, 50 per cento entro il 31 dicembre 2012 e 60 per cento entro il 31 dicembre 2013.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Campania che non abbiano già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al comma 2 sottopongono alla regione Campania un apposito programma operativo triennale, anche a integrazione e aggiornamento di programmi già approvati. Nei comuni ad alta concentrazione insediativa il programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi di incremento secondo i termini indicati al comma 2, nonché le misure e i diversi termini occorrenti per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui al citato comma 2.

4. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, l'ufficio regionale competente, con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), provvede all'esame e alla validazione del programma operativo triennale. Il termine di cui al primo periodo è sospeso qualora risultino necessari integrazioni o chiarimenti, che comunque possono essere richiesti una sola volta.

5. Qualora il programma operativo triennale validato preveda investimenti in beni materiali o immateriali necessari per la sua attuazione, i relativi oneri sono coperti mediante la stipulazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con ammortamento ventennale a carico dell'ente locale e con interessi posti a carico della regione Campania. I relativi oneri sono sostenuti dai comuni, per la quota capitale, e dalla regione Campania, per la quota interessi, in deroga ai vigenti vincoli di finanza locale in materia di patto di stabilità interno.

6. L'ARPAC, nell'esercizio delle funzioni di supporto di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull'attuazione del programma operativo triennale e redige, alla data del 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) e alla regione Campania. L'ARPAC segnala tempestivamente al presidente della regione eventuali ritardi imputabili all'ente locale, ai fini dei provvedimenti surrogatori da adottare, previa diffida nei confronti dell'ente locale inadempiente, anche tramite la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente locale surrogato.

7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti alla scadenza del secondo anno dal programma operativo triennale di cui al comma 3 del presente articolo comporta a carico del comune inadempiente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*). Il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata previsti alla scadenza del programma operativo triennale comporta lo scioglimento del consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 141, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *(Dotazioni impiantistiche industriali)*

1. Ferma restando l'applicazione in via ordinaria delle disposizioni in materia di localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alla parte quarta, titolo I, capo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006,



n. 152, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, al fine di garantire l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti nel comune di Salerno e nel comune di Napoli, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, le funzioni di soggetto attuatore sono attribuite ai comuni in cui ricadono tali impianti.

2. I soggetti attuatori provvedono all'affidamento della costruzione e della gestione degli impianti di cui al comma 1 nel rispetto della vigente normativa di evidenza pubblica in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ovvero in appalto o in concessione, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti attuatori inviano al presidente della regione Campania e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dettagliato cronoprogramma delle fasi procedurali di attuazione degli impianti.

4. Nel caso di inadempimenti che comportano gravi ritardi nel rispetto del cronoprogramma di cui al comma 3 e che risultano imputabili al soggetto attuatore, il presidente della regione Campania intima l'adempimento e, in caso di perdurante inerzia, esercita i provvedimenti di surroga. In caso di inadempimento del presidente della regione, i poteri di surroga sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Nelle more dell'adozione del piano regionale i comuni compresi nelle province di Napoli e Caserta e i comuni compresi nelle province di Avellino, Benevento e Salerno costituiscono, rispettivamente, due bacini funzionali d'utenza delle dotazioni impiantistiche industriali ricadenti nei rispettivi

ambiti territoriali, costituite dai termovalorizzatori di Acerra, Napoli e Salerno e dai connessi impianti di tritovagliatura ubicati nei comuni di Caivano, Tufino, Giugliano in Campania, Santa Maria Capua Vetere, Avelino, località Pianodardine, Battipaglia e Casalduni.

6. La regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione di apposite convenzioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 10, comma 1-*bis*, della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, volte a regolare la gestione delle dotazioni impiantistiche da parte dei comuni utilizzatori.

7. Nelle more dell'adozione del piano regionale e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà dei comuni utilizzatori, ove ne valutino l'opportunità o la convenienza secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, delegare con apposita convenzione la gestione di dotazioni impiantistiche alle province, che vi provvedono ai sensi dell'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.

8. Il piano regionale definisce la dotazione degli impianti di compostaggio per il recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, con riferimento ai bacini funzionali d'utenza di cui al comma 5. La gestione degli impianti di compostaggio ad utenza sovracomunale è disciplinata con le modalità di cui ai commi 6 e 7. Sono fatte salve in capo ai soggetti attuatori la titolarità delle gestioni degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e la facoltà di singoli comuni di realizzare e di gestire impianti di compostaggio d'utenza comunale.

## Art. 5.

*(Equilibrio regionale di gestione del ciclo)*

1. Il piano regionale in attuazione della gerarchia di eliminazione dei rifiuti prevista dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, definisce le condizioni e i termini per il raggiungimento dell'equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, con prioritario incremento della raccolta differenziata nelle misure previste dall'articolo 3 e con l'utilizzo delle dotazioni impiantistiche di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio di cui al comma 1, il piano regionale prevede le azioni coerenti con la gerarchia di eliminazione di cui al medesimo comma 1, per l'incremento della raccolta differenziata e per l'ottimizzazione o il potenziamento della dotazione impiantistica occorrenti per il suo raggiungimento, anche per ambiti territoriali autosufficienti.

3. Il piano regionale definisce gli ambiti territoriali entro cui si realizza l'autosufficienza nella gestione del ciclo ad avvenuto raggiungimento dell'equilibrio di gestione, anche a modifica dei bacini funzionali d'utenza di cui all'articolo 4, ferma restando l'ottimizzazione di rendimento degli impianti.

## Art. 6.

*(Discariche)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, previa conferenza di servizi con la partecipazione delle province, approva un documento tecnico d'indirizzo contenente i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee ad accogliere siti destinati a discariche dei rifiuti solidi urbani,

in conformità alle disposizioni dettate dalla direttiva europea 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e dalla normativa nazionale di recepimento contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale documento costituisce un primo stralcio del piano regionale, ai fini di cui all'articolo 196, comma 1, lettere *n*) e *o*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e stabilisce le volumetrie ricettive da individuare avuto riguardo:

*a*) alle dotazioni comunque occorrenti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica ad avvenuto raggiungimento dell'equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;

*b*) alle dotazioni occorrenti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica nella fase transitoria fino al raggiungimento dell'equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del documento tecnico d'indirizzo, le province della regione Campania individuano i siti idonei per soddisfare i fabbisogni previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1, verificando in via prioritaria la possibilità di utilizzare a tali fini, nel rispetto della normativa di settore, vigente in materia ambientale, le cave dismesse individuate dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) della regione Campania, di cui all'ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006.

3. Fermo restando che le province sono obbligate a individuare nell'ambito del proprio territorio i siti idonei per soddisfare integralmente il fabbisogno di cui alla lettera *a*) del comma 1, ove non risulti possibile individuare in ambito provinciale siti idonei a garantire integralmente il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 nel rispetto delle garanzie

di tutela ambientale previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la provincia approva uno studio di fattibilità con cui vengono indicati:

a) i siti idonei a garantire il soddisfacimento parziale del fabbisogno di cui alla lettera b) del comma 1, cui le province sono comunque obbligate;

b) le ragioni tecniche e normative che impediscono l'individuazione in ambito provinciale di siti idonei al soddisfacimento integrale del fabbisogno di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Lo studio di fattibilità è trasmesso al presidente della regione Campania entro il termine di cui al comma 2.

5. Sulle risultanze dello studio di fattibilità il presidente della regione Campania acquisisce, entro trenta giorni, le valutazioni tecnico-scientifiche di una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza nelle discipline interessate, composta da un esperto nominato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da un esperto nominato dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e da tre esperti nominati dalla conferenza regionale dei rettori delle università della Campania.

6. Qualora le risultanze dello studio di fattibilità non siano condivise dalla commissione di esperti, il presidente della regione Campania, entro i trenta giorni successivi, provvede, in surroga della provincia, a individuare i siti nell'ambito del territorio provinciale interessato idonei a garantire l'integrale soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera b) del comma 1.

7. Qualora le risultanze dello studio di fattibilità siano condivise dalla commissione di esperti, il presidente della regione Campania, entro i trenta giorni successivi, provvede a individuare in ambito regionale i siti idonei di cui al comma 6. L'individuazione avviene con il supporto tecnico-scientifico dell'AR-PAC, sulla base dei criteri di cui al documento tecnico d'indirizzo, nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e nel perseguimento dei principi di perequazione ambientale fra i diversi territori della regione, tenuto conto dei carichi inquinanti già sostenuti.

8. Gli atti d'individuazione dei siti precisano le modalità attuative e gestionali della discarica e prevedono, ai fini di garantire l'effettiva attuazione degli interventi di compensazione ambientale in favore dei territori interessati, la contestuale sottoscrizione di appositi accordi operativi, come previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

9. Ai fini di cui al presente articolo il presidente della regione Campania esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è surrogato, in caso di inadempienza, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del medesimo articolo 191.

10. Limitatamente alle procedure di autorizzazione all'apertura dei siti si applica la disciplina derogatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, intendendosi sostituito il Sottosegretario di Stato con l'organo competente all'individuazione dei siti ai sensi della presente legge.

11. I siti individuati con le procedure previste dalla presente legge sostituiscono i siti previsti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

#### Art. 7.

##### *(Riqualificazione e compensazione ambientale)*

1. Al fine di dare urgente attuazione agli interventi volti a fronteggiare il contesto di criticità ambientale che insiste sul territorio della regione Campania, mediante l'adozione

di azioni e di interventi di riqualificazione e di compensazione ambientale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera l'effettiva assegnazione delle risorse a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, previste dall'accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania, sottoscritto in data 18 luglio 2008 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Campania e il Commissario delegato, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione Campania n. 41 del 13 ottobre 2008. Con la medesima delibera del CIPE si dispone un'integrazione delle risorse in misura non inferiore al 20 per cento, per garantire il finanziamento degli interventi di compensazione ambientale connessi all'attivazione dei nuovi siti di discarica di cui all'articolo 6.

2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, con accordo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Campania sono apportate le modifiche all'accordo di programma strategico di cui al citato comma 1 per aggiornare le previsioni procedurali in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è disciplinata con gli accordi operativi di cui all'articolo 5 dell'accordo di programma strategico citato al comma 1 del presente articolo, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla regione Campania e dai singoli comuni nei cui territori ricadono gli interventi.

4. Gli accordi operativi di cui al comma 3 precisano la natura e le finalità degli interventi, le modalità di erogazione delle risorse assegnate, l'attribuzione delle funzioni di sog-

getto attuatore in capo ai comuni, ovvero, in caso di loro indisponibilità, a soggetto istituzionale all'uopo delegato, il cronoprogramma delle azioni previste e i meccanismi di surrogazione sanzionatoria dei soggetti inadempienti mediante nomina di commissari *ad acta*.

Art. 8.

*(Bonifica dei siti inquinati)*

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) individua gli interventi di bonifica anche secondo criteri di priorità, avuto primario riguardo alla tutela della salute delle popolazioni e alla riqualificazione ambientale dei territori interessati;

b) individua, in particolare, i criteri e le modalità per lo smaltimento definitivo dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 stoccati presso tutte le aree di deposito anche temporaneo presenti sul territorio regionale, nonché per la bonifica delle medesime aree, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; a tali fini il piano individua le migliori tecnologie utilizzabili, anche a modifica delle modalità di smaltimento a mezzo dell'apposito impianto previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni.

2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è regolata con intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Campania, in accordo con i comuni nei cui territori ricadono gli interventi di bonifica.



3. Gli interventi indicati nell'intesa di cui al comma 2 del presente articolo sono dichiarati di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, anche ai fini di copertura finanziaria prevista dalla medesima lettera f).

### CAPO III

#### NORME FINANZIARIE E DI TUTELA OCCUPAZIONALE

##### Art. 9.

*(Gestione della tariffa e contrasto  
all'evasione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le competenze in materia di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della tariffa integrata ambientale, di seguito denominate «tariffe», continuano ad essere esercitate dai comuni della regione Campania, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le tariffe sono determinate dai comuni avuto riguardo all'obbligo di garantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, tenuto conto dei parametri di costo dei diversi segmenti del ciclo previsti dal piano regionale.

3. Le quote delle tariffe afferenti a segmenti del ciclo di gestione dei rifiuti gestiti a livello sovracomunale sono trasferite agli enti locali competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.

4. Al fine di migliorare l'efficienza nella lotta all'evasione, mediante opportune sinergie ed economie di scala, i comuni possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle attività di accerta-

mento e di riscossione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. I comuni, singoli o in forma associata, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e di riscossione delle tariffe possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) 3 e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

6. I regolamenti comunali possono prevedere che negli oneri di gestione del servizio di gestione delle tariffe rientrano anche risorse da destinare a progetti straordinari di contrasto dell'evasione, mediante apposite convenzioni con gli organi di polizia tributaria.

#### Art. 10.

##### *(Procedure di recupero delle somme dovute allo Stato dagli enti locali)*

1. Nei comuni della regione Campania le somme dovute dai singoli enti locali allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e di cui tali enti hanno fruito, formano un debito unico, comprendente le somme già oggetto di recupero da parte del Ministero dell'interno ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2008, n. 3657, e le somme dovute alla struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il recupero delle somme da parte dello Stato è effettuato con l'applicazione di una rateizzazione ventennale a decorrere dall'anno 2011, senza oneri accessori e con esonero delle maggiorazioni a titolo di sanzione per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata precedentemente fissate. A tale beneficio possono accedere i comuni dotati di

programma operativo triennale di cui all'articolo 3. Il mancato raggiungimento della percentuale di incremento prevista alla scadenza del secondo anno del programma operativo triennale comporta la decadenza dal predetto beneficio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio fra gli organi statali e l'ente locale interessato;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a);

c) alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in applicazione del beneficio di rateizzazione ventennale con esonero di oneri accessori e applicazione di penali;

d) alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, in caso di decadenza dal beneficio di cui al comma 1 per mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista al termine del secondo anno del programma operativo triennale di cui all'articolo 3.

#### Art. 11.

*(Cessione dei crediti vantati dai consorzi di bacino nei confronti dei comuni)*

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a istanza degli organi di liquidazione dei con-

zorzi istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria *pro soluto* dei crediti vantati dai predetti consorzi di bacino e dai loro organismi aventi causa nei confronti dei comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti per il relativo ammontare debitamente accertato e certificato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio fra le parti cedenti e cedute;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a);

c) alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme certificate in favore del soggetto cedente, che deve intervenire entro sessanta giorni dall'avvenuta certificazione;

d) agli oneri e alle modalità di corresponsione del debito da parte degli enti locali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di durata almeno pari a dieci anni.

## Art. 12.

### *(Personale dei consorzi di bacino)*

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i consorzi di bacino istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e i loro organismi aventi causa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del prefetto, presso ogni prefettura-ufficio terri-

toriale del Governo delle province della Campania è costituita una commissione, composta da un rappresentante della prefettura-ufficio territoriale del governo, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro, da un rappresentante dell'ANCI, dai commissari liquidatori dei consorzi di bacino già operanti nell'ambito della provincia e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La commissione di cui al comma 1, all'atto dell'insediamento, approva un regolamento per la continuità occupazionale dei lavoratori di cui al medesimo comma 1, che, tra l'altro, disciplina:

*a)* la formazione di un elenco provinciale del personale di cui al comma 1, sulla base delle ricognizioni effettuate dagli organi liquidatori di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; per le province di Napoli e di Caserta, nelle quali è stato costituito un soggetto unico di gestione, ai fini dell'inserimento negli elenchi su base provinciale si tiene conto del rapporto di lavoro in essere antecedentemente alla costituzione del soggetto unico di gestione;

*b)* la formazione di distinte graduatorie per profili professionali omogenei, tenuto conto dell'anzianità di assunzione;

*c)* la continuità occupazionale del personale iscritto nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, nel rispetto degli accordi sindacali di settore, tenuto conto dell'obbligo di cui al comma 4.

3. Il personale iscritto negli elenchi provinciali di cui al comma 2 è utilizzato obbligatoriamente:

*a)* da parte dei soggetti subentranti, a titolo di affidamento, appalto o concessione, nei servizi già svolti dai consorzi di bacino istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e dai loro orga-

nismi aventi causa, in applicazione delle norme vigenti in materia di passaggio di cantiere;

*b)* da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari di servizi afferenti il ciclo di gestione dei rifiuti nelle province della regione Campania;

*c)* da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari della realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e compensazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati, di cui agli articoli 7 e 8.

4. Gli atti di affidamento, appalto o concessione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3 prevedono l'obbligo per i soggetti affidatari appaltatori o concessionari di utilizzare, per i profili professionali corrispondenti e disponibili, il personale iscritto negli elenchi provinciali di cui al comma 2. In ogni caso tale obbligo è inserito nei bandi di gara e nei disciplinari di affidamento ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nell'ambito degli stanziamenti già previsti, ovvero tramite appositi fondi regionali, i programmi e i progetti di cui alla lettera *c)* del comma 3 possono prevedere attività di formazione e di aggiornamento professionali per l'utilizzo del personale iscritto negli elenchi di cui al comma 2. Restano ferme le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 20 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

#### CAPO IV

### LOTTA ALLO SMALTIMENTO E AI TRAFFICI ILLEGALI DI RIFIUTI. ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI INCHIESTA

#### Art. 13.

*(Contrasto alle attività illecite connesse  
al ciclo dei rifiuti)*

1. La regione Campania assicura idonee forme di collaborazione tra le proprie commissioni speciali d'inchiesta sul ciclo dei ri-

fiuti e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «Commissione di inchiesta».

2. La Commissione di inchiesta promuove le opportune iniziative, d'intesa con la regione Campania, al fine di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le regioni italiane e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici e privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e delle loro puntuali e precise caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

#### Art. 14.

##### *(Obblighi ispettivi)*

1. In funzione di presidio della salute della popolazione residente, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto allo smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti provenienti anche

da altre regioni, nella regione Campania, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti, nonché gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti a ispezioni periodiche obbligatorie da parte delle autorità statali e territoriali competenti, che a tal fine predispongono adeguati programmi di monitoraggio e di controllo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

#### Art. 15.

##### *(Abrogazioni e norme finali)*

1. Le ordinanze e i decreti emanati durante la gestione emergenziale, nonché le disposizioni di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati nelle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Le province assumono le determinazioni ritenute opportune in ordine allo scioglimento, ovvero al mantenimento degli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti operati ai sensi dell'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, tenuto conto anche delle previsioni del piano regionale e delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, della presente legge.

#### Art. 16.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.